



## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289  
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401  
Sito internet: www.cherrybank.it

#### Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_  
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_  
Qualifica: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

### CHE COSA SONO LE GARANZIE

Le garanzie accettate e ricevute dalla Banca sono fideiussioni, pegni, ipoteche, lettere di patronage, privilegi, cessioni del credito pro solvendo, mandati a vendere. Per informazioni sulle fideiussioni si rimanda al foglio informativo dedicato sul sito internet della Banca.

Le obbligazioni garantite possono sorgere da operazioni bancarie di qualsiasi natura quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, crediti o merci, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

Il **pegno** è il contratto con cui il garante (il Cliente debitore o un terzo costituente il pegno) assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito - in caso di inadempimento del Cliente che le è debitore con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il pegno può avere ad oggetto beni mobili, crediti o merci.

- i) Nel caso abbia ad oggetto beni o merci, il pegno si costituisce con la consegna del bene o del documento al creditore (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità del bene stesso.
- ii) Nel caso abbia ad oggetto Strumenti finanziari -dematerializzati e non (ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi, titoli di Stato, o altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, di cui il costituente la garanzia sia titolare) - il pegno si costituisce con atto scritto e con l'apposizione di un vincolo a favore della Banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la Banca stessa secondo la normativa vigente. In particolare, rientrano nella categoria del pegno su strumenti finanziari:
  - il pegno su Gestione di Portafogli quando il cliente (o un terzo garante), che ha stipulato con la Banca un contratto per il servizio di gestione patrimoniale, costituisce in pegno - a favore della Banca - il valore dell'insieme degli strumenti finanziari "iniziali" presenti nel deposito di gestione di portafogli nonché sulla liquidità che perverrà sul conto acceso presso la Banca e destinato in via esclusiva all'esecuzione del servizio di gestione, a seguito della vendita, alla scadenza, al rimborso o dall'estinzione degli strumenti finanziari;
  - il pegno su Deposito Amministrato quando il cliente (o un terzo garante) costituisce in pegno a favore della Banca gli strumenti finanziari immessi in un deposito amministrato per la custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Il costituente il pegno deve essere, dunque, titolare di un dossier titoli. Se gli strumenti



finanziari scadono o sono rimborsati anticipatamente, se il Cliente non impartisce istruzioni alla Banca per l'acquisto di altri strumenti finanziari di corrispondente valore, la Banca ha facoltà di acquistare, per conto dello stesso, strumenti finanziari aventi medesimo valore di quelli scaduti o rimborsati. Sulla liquidità riveniente dalla vendita, dalla scadenza o rimborso degli strumenti finanziari si costituirà automaticamente pegno irregolare a favore della Banca. Qualora il Cliente non ottemperi all'obbligo di versamento delle somme dovute, la Banca può far vendere gli strumenti finanziari.

- iii) Il pegno può avere ad oggetto quote di S.r.l. e si costituisce mediante atto notarile e con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.
- iv) Il pegno può essere costituito a favore della Banca sul saldo di un rapporto di conto corrente o di un deposito bancario a garanzia del soddisfacimento delle obbligazioni pecuniaria (a titolo di capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) del cliente debitore nei confronti della Banca.
- v) Il pegno su crediti viene solitamente costituito su crediti vantati dal Cliente nei confronti di una compagnia assicurativa o di un'impresa di investimento per somme dovute da una polizza o da un certificato cumulativo. In questo caso il pegno si costituisce con atto scritto con notifica al debitore del credito dato in pegno e con accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Principali rischi dei pegni:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene o il credito dato in garanzia;
- qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del Cliente, la Banca ha diritto di realizzare il pegno mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo;
- il costituente può essere tenuto a rimborsare alla Banca le somme date a pegno qualora il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. "reviviscenza della garanzia");
- in caso di diminuzione del valore oggetto di pegno rispetto al valore iniziale, la Banca può chiedere al Cliente di integrare la garanzia pignorizia;
- in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce sui nuovi titoli;
- il pegno si estende agli interessi, dividendi, premi, azioni e obbligazioni ed a tutto quanto può spettare sui titoli;
- il pegno garantisce, oltre alla parte dovuta dal Cliente per capitale, anche gli interessi, le imposte, tasse e spese ed ogni altro accessorio derivante dal credito garantito.

Recesso del pegno:

Il costituente non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell'atto di pegno.

La **lettera di patronage** è un documento, redatto in forma epistolare, che viene rilasciato alla Banca da una società capogruppo o una società controllante (c.d. *patron*), con la quale garantisce la solvibilità di un terzo (c.d. *patronnant*) al fine di ottenere, rinnovare o mantenere un'operazione di finanziamento. Si parla di *patronage* impegnativo quando la Banca si assume precisi impegni verso la Banca creditrice, rappresentando così una particolare forma di garanzia personale; si parla di *patronage* non impegnativa quando il *patron* si limita ad informare la Banca sulla propria posizione di influenza rispetto alla società debitrice. Si tratta di una forma di garanzia atipica e non rappresentabile in bilancio.

Principali rischi della lettera di patronage:

- l'obbligo da parte del *patron* di mantenere il controllo sulla società debitrice e di comunicare alla Banca eventuali variazioni della compagine societaria;
- in caso di inadempimento, per *patronage* impegnativo, il garante deve pagare alla Banca, nei limiti dell'importo garantito, quanto dovuto dal debitore.

L'**ipoteca** è una garanzia reale, costituita dal cliente debitore o da un terzo (datore di ipoteca) nell'interesse del debitore, su beni immobili (fabbricati, terreni ecc.) a favore della Banca a fronte di un credito che le attribuisce, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il diritto di espropriare i beni dati a garanzia per essere soddisfatta con preferenza rispetto agli altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Può essere di primo, secondo, terzo grado o oltre.

L'ipoteca è parte essenziale dei mutui ipotecari e fondiari ma può essere iscritta come garanzia di altri crediti concessi dalla Banca. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i fogli informativi sul sito della banca e in particolare il foglio informativo del Mutuo ipotecario.

Principali rischi dell'ipoteca:

in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione garantita con ipoteca, la Banca può attivare le procedure legali per far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.



Il **privilegio** è una garanzia costituita su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito e consiste nella priorità nella soddisfazione di un credito, secondo quanto stabilito dalla legge o in base all'accordo tra le parti. Questo tipo di privilegio è chiamato speciale, in quanto ne costituiscono oggetto uno o più beni del debitore (ad esempio, privilegio su macchinari).

Principali rischi del privilegio:

in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione garantita con ipoteca, la Banca può attivare le procedure legali per far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.

La **cessione del credito pro solvendo a scopo di garanzia** è un istituto mediante il quale il cliente trasferisce alla Banca il suo credito vantato nei confronti di un terzo anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Principali rischi della cessione del credito pro solvendo:

- nella cessione pro solvendo, il rischio resta in capo al Cliente cedente che dovrà garantire il pagamento del credito in caso di insolvenza del debitore ceduto.

Il **mandato a vendere** con funzione di garanzia è un contratto con il quale il mandante (il Cliente debitore o un terzo) autorizza esplicitamente e irrevocabilmente la Banca, o un terzo mandatario nell'interesse della Banca, a vendere il bene posto a garanzia dell'adempimento per il soddisfacimento del credito vantato dalla Banca nei confronti del cliente debitore, compensando gli importi ricavati con il credito vantato dalla Banca stessa. Il debitore ha diritto alla restituzione della differenza tra il valore del bene oggetto della garanzia e l'ammontare del credito soddisfatto.

Nel caso in cui il bene posto a garanzia sia un deposito titoli a custodia ed amministrazione e/o un contratto per il servizio di gestione di portafogli, il garante si impegna a lasciare depositati sul conto gli strumenti finanziari per un controvalore corrispondente all'importo garantito.

Con il **mandato a iscrivere ipoteca** il Cliente debitore o un terzo (datore di ipoteca) autorizzano la Banca ad iscrivere ipoteca su un bene di sua proprietà che sarà quindi posto a garanzia.

Il meccanismo del mandato a vendere/mandato a iscrivere ipoteca è flessibile e le parti possono disciplinarne termini, condizioni e modalità di attivazione della garanzia. Come per tutte le altre garanzie, viene indicato l'Importo Massimo Garantito.

Principali rischi del mandato:

- nel caso la Banca si avvalga della facoltà concessa dal garante con il mandato a vendere/mandato a iscrivere ipoteca i beni potranno essere venduti sul mercato per decurtare o estinguere i debiti garantiti;

- in caso di vendita forzata di strumenti finanziari da parte della Banca l'andamento di mercato può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico degli strumenti finanziari che si vendono;

- l'indisponibilità degli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" e/o nel conto di deposito della gestione impedisce all'intestatario degli strumenti finanziari di poter cogliere le opportunità offerte dall'andamento del mercato mobiliare;

- in caso di inadempimento da parte del Cliente debitore dell'obbligazione garantita con ipoteca, la Banca può attivare le procedure legali per far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Voci di costo	Nessuna
---------------	---------

Resta inteso che, con riferimento alle garanzie ricevute, il debitore garantito potrà dover sostenere spese, quali, ad esempio quelle relative ad annotazione/registrazione/riduzione/restrizione/cancellazione ipotecaria.

Avvertenze: il garante garantisce alla Banca l'adempimento dell'obbligazione in capo al debitore principale per il capitale, gli interessi (anche di mora) ed ogni altro onere accessorio nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario nei limiti dell'importo specificato.

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

### Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il garante potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure e-mail all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al garante ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal garante nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il garante otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il garante potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il garante, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il garante può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il garante dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il garante intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatoreBancario.it](http://www.conciliatoreBancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il garante riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il garante può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie;



- ABF in parole semplici;
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

### Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitroBancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
<b>Cessione del credito</b>	Accordo contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto (definito cedente) ad un acquirente terzo (il cessionario)
<b>Debitore principale</b>	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.
<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il Fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Fideiussore</b>	Persona fisica o giuridica che si impegna personalmente (con tutto il suo patrimonio) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Garante</b>	Persona fisica o giuridica che si impegna a garantire l'adempimento di un'obbligazione. Può essere lo stesso debitore oppure un terzo.
<b>Giornate Operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Importo massimo garantito</b>	Somma massima comprensiva di capitale, interessi, spese ed altri oneri accessori che il Fideiussore si impegna a pagare alla Banca in caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi che il Fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla Banca in qualità di garante.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia costituita su un bene immobile volto a garantire alla Banca, in caso di inadempimento del debitore, la possibilità di vendere il bene oggetto di ipoteca per essere soddisfatta.
<b>Mandato</b>	Contratto in forza del quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto (mandante)
<b>Lettera di patronage</b>	Lettera rilasciata da una società capogruppo o una società controllante con la quale garantisce la solvibilità di un terzo
<b>Pegno</b>	Garanzia costituita su un bene mobile che garantisce alla Banca la possibilità di essere pagata attraverso il bene ottenuto come garanzia.
<b>Privilegio</b>	Diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa, cioè alla qualità del credito (art. 1952); in altri termini, la legge tutela alcuni crediti a preferenza di altri per la loro natura meritevole di speciale protezione.
<b>Solidarietà tra i Fideiussori</b>	Vincolo esistente tra i più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale la Banca può rivolgersi, a sua scelta, e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.